



DOVERE CODIFICATO PER TUTTI I CITTADINI

SOCCORSO

Art. 593 CODICE PENALE. (Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000.

Alla stessa pena soggiace chi, **trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo**, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 7 - Dovere del medico. CODICE DEONTOLOGICO

Il medico non può rifiutarsi di intervenire e deve, indipendentemente dalla sua abituale attività specialistica, in qualunque luogo o circostanza, **prestare soccorso e cure d'urgenza a chi ne abbisogni e comunque tempestivamente attivarsi per ogni più specifica e adeguata assistenza.**



**DOVERE CODIFICATO PER
TUTTI I MEDICI**

SEGRETO PROFESSIONALE

•art. .622. C.P.

(Rivelazione di segreto professionale).

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento... Il delitto è punibile a querela della persona offesa.





GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE

- norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie);
- autorizzazione dell'assistito o del suo legale rappresentante (informazione sull'opportunità della rivelazione stessa);
- urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi (interessato incapace di prestare il proprio consenso);
- urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

SEGRETO D'UFFICIO



art. 326 C.P. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*).

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che ... **rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete**, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

LA PRIVACY NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA

La legge 675/96 e successive
modifiche ed integrazioni.

Effetti sull'esercizio delle
professioni sanitarie.

L. 675/96

Art. 11 - Consenso

1. Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente, e in forma specifica documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

L. 675/96

Art. 12 - Casi di esclusione del consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; ...

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

L. 675/96

Art. 22 - Dati sensibili

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. (omissis)

Art. 22 - Dati sensibili

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguiti.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (...) comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguitamento.

L. 675/96

Art. 23 - Dati inerenti alla salute

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, *anche senza l'autorizzazione* del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di *finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato*. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

L. 675/96

Art. 23 - Dati inerenti alla salute

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvo i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La **diffusione** dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è **vietata, salvo** nel caso in cui sia necessaria per finalità di **prevenzione, accertamento o repressione dei reati**, nell'osservanza delle norme che regolano la materia.

TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE

ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
(art. 23 c. 1)

Per la tutela dalla salute dell'interessato:

→ solo consenso scritto

TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE (art. 23 c. 1)

Per la tutela dalla salute di terzi o della collettività:

→ consenso scritto

oppure

→ autorizzazione rilasciata dal Garante (n.2/30.9.1988) per adempimento specifici obblighi o esecuzione specifici compiti previsti da leggi, regolamenti o norme comunitarie

ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE (art. 23 c. 1)

PRIVACY
L. 675/96

TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE



per adempimento specifici
obblighi (leggi,
regolamenti, norme
comunitarie)

DOVERE DI COLLABORARE CON L'A.G.

ATTIVITÀ DI INFORMATIVA

referto

Omissione di referto (Art.365 C.P.)
Referto (Art.334 C.P.P.)

denuncia di reato

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (Art.361 C.P.)
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (Art.362 C.P.)
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
(Art.331 C.P.P.)
Contenuto della denuncia (Art.332 C.P.P.)

DENUNCIA

art. 361 C.P.

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il PUBBLICO UFFICIALE (357) il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia ...

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

art. 362 C.P.

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (358) che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

REFERTO

DENUNCIA

“ratio”	informare A.G. di reato persegibile d’ufficio
soggetto obbligato	esercente professione sanitaria
circostanza	presta opera o assistenza
oggetto	ha notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni
	ipotesi di reato persegibile d’ufficio
esimente speciale	reato persegibile d’ufficio
esimente comune	esporre la persona assistita a proc. penale
modalità	necessità di salvare sè o un congiunto da un grave e inevitabile danno a libertà o nell’onore <ul style="list-style-type: none">- immediatamente o 48 h- A.G. o ufficiali di P.G. <ul style="list-style-type: none">- senza ritardo- indicando gli elementi di prova- all’A.G.

REFERTO

art. 365 C.P.

(Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

DOVERE DI COLLABORARE CON L'A.G. INDAGINI AUSILIARIE DI P.G.

art. 348 del C.P.P. *Assicurazione delle fonti di prova.*

La collaborazione di persone con *specifiche competenze tecniche* nelle indagini di Polizia giudiziaria è un atto dovuto.

art. 245 del C.P.P. *Ispezione personale.*

L'atto del medico è rappresentato da una visita medica (*"ispezione personale"*).

L'ispezione personale può essere disposta solo con decreto motivato della Autorità Giudiziaria.

DOVERE DI COLLABORARE CON L'A.G.

ATTIVITÀ DI INFORMATIVA

I- Reati che si riferiscono ad ATTI LESIVI sull'UOMO

- esercizio abusivo di professione sanitaria
- delitti contro l'incolumità
- delitti contro la libertà sessuale
- delitti contro l'assistenza familiare
- delitti contro la vita
 - contro la libertà morale
 - contro la incolumità individuale
 - contro il patrimonio
- reati previsti dalla legge n.194/78

II- Reati propri connessi all'ATTIVITA' SANITARIA

- rifiuto di atti d'ufficio
- rivelazione di segreto
- falsità ideologica
- omessa denuncia/referto
- reati previsti dal T.U. n. 309/90
- reati previsti dalle norme in tema di trapianti

DENUNCIA/REFERTO LESIONI PERSONALI


VOLONTARIE

1. per tutte le lesioni con aggravanti biologiche
2. per le semplici, se malattia superiore ai 20 gg
3. se malattia inferiore ai 20 gg, se vi sono aggravanti speciali, in particolare in base al mezzo che le ha prodotte:
 - mezzo nefasto o altro mezzo insidioso
 - armi o esplosivi o gas asfissianti o accecanti
 - sostanze corrosive

COLPOSE

- solamente per le lesioni con aggravanti biologiche conseguenti a
- violazione norme prevenzione infortuni sul lavoro
 - violazione norme igiene del lavoro
 - malattie professionali

- **ISTITUTO UNIVERSITARIO**



Perizie
Consulenze
Laboratorio
Didattica



- **LIBERI PROFESSIONISTI**




Perizie
Consulenze

Consulenze
Assistenza reparti
Laboratorio
Aggiornamento

- **LABORATORI ASL/Ospedali**

CASO



E.M. donna di 25 aa, coniugata

⇒ **aprile 94** visita dal medico con dolore toracico. Prescrive RX.


⇒ **29.4.94** 2 infrazioni costali.

⇒ **4.5.94** visita medico di base = plurime lesioni ecchimotiche, policromiche, alcune digitate



- 1. Quali problemi?**
- 2. Risoluzione**

CASO



E.M. donna di 25 aa, coniugata, affetta dal 1997 da endometriosi ricovero in Francia il 5 ottobre del 2000 per intervento chirurgico al nervo gluteo superiore. Degenza di circa 35 giorni
Rientro a casa il 9 novembre 2000.

Al mio rientro dopo rimarginazione della ferita rapporto sessuale con il marito con problemi di erezione

Dopo uno o due giorni secondo rapporto sessuale del tutto normale (piuttosto 'efficiente', anche se più energico del solito, con rapporto orale e senza uso di profilattico. Seguirono altri rapporti sessuali sempre non protetti

14 novembre 2000 comunicazione della sieropositività del marito

Visita presso il medico di famiglia a conoscenza del problema. Nell'occasione il dr. ... seppe che nei giorni immediatamente precedenti avevo avuto rapporti sessuali a rischio con mio marito e lui sconvolto esclamò : 'MA SE IO GLIEL'HO DETTO!' nel senso che aveva già in precedenza raccomandato a mio marito di informarmi sulla sua SIEROPOSITIVITÀ'.

Certificato di sieropositività datato 29 settembre 2000

- 1. Quali problemi?**
- 2. Risoluzione**